

**PROC. UNIT. N. 50/2022 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): DAMASO VINCENZO E BRUNO ANGELA
OCC: RAG. GIUSEPPE APRILE (ODCEC Palermo)**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO**

SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Giammona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 50/2022 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da

DAMASO VINCENZO, c.f. DMSVCN59B27G273G, e **BRUNO ANGELA**, c.f. RNNGL66H57G273F, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Volpe ed Ignazio Fiore (pec: ettorevolpe@pec.it; ignaziofiore@pecavvpa.it), per procura allegata al ricorso

RICORRENTI

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. CCII, depositata in data 30/11/2022 da Damaso Vincenzo e Bruno Angela;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Rag. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per

affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

dato atto che, con nota depositata il 3/1/2023, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 7-9/12/2022, e ha rappresentato che, nel termine assegnato, non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori;

rilevato che i ricorrenti hanno proposto il piano per risanare una situazione debitoria pari, al netto del debito da mutuo ipotecario gravante su entrambi, a complessivi € 74.786,19, di cui € 71.054,97 riferiti a Damaso Vincenzo ed € 3.731,22 a Bruno Angela (pag. 5 e ss. della relazione dell'OCC), cui si aggiunge l'importo di € 2.018,31 dovuto a titolo di compensi ai difensori Avv.ti Ettore Volpe ed Ignazio Fiore;

rilevato che il piano prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà della Bruno, mutuo che risulta in regolare ammortamento (v. art. 67 comma 5 CCII);

considerato che i ricorrenti hanno proposto di pagare integralmente il creditore prededucibile OCC (€ 3.460,00, al netto dell'acconto già versato), tramite le prime 12 rate dell'importo di € 288,33 ciascuna, ed i creditori privilegiati avv.ti Volpe e Fiore, creditori di entrambi i coniugi, con le successive 7 rate di pari importo; la proposta prevede, inoltre, il pagamento integrale dei creditori privilegiati della sig.ra Bruno, Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Palermo Ufficio Tributi, nonché, nella percentuale dell'11,26% circa, dei restanti creditori (chirografari) del sig. Damaso, mediante le successive 49 rate;

considerato che il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dallo stipendio del ricorrente Damaso, unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare, ammontante a circa € 1.807,00 mensili, compresa la tredicesima mensilità (€ 1.668,50, al netto della tredicesima), detratta la somma di € 597,21 necessaria per il pagamento del mutuo ipotecario e detratto l'importo di € 920,00 mensili da destinare al mantenimento del nucleo familiare, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

tenuto conto che l'art. 67, comma 5 CCII – nel prevedere la possibilità di *“rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni”* – sottrae il debito in parola alle regole del concorso,

ammettendone l'esclusione dalla proposta se il ricorrente è in regola con i ratei scaduti precedentemente al deposito della domanda;

dato atto che il piano prevede l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati e che pertanto non è necessaria alcuna valutazione circa la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 67, comma 4 CCII;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 30/11/2022 da **DAMASO VINCENZO**, c.f. DMSVCN59B27G273G, e **BRUNO ANGELA**, c.f. RNNGL66H57G273F;

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Rag. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

dispone che il professionista:

a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;

b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

inibisce a Damaso Vincenzo e Bruno Angela la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

pone le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

dichiara la chiusura della procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, Rag. Giuseppe Aprile.

Palermo, 5/1/2023

Il Giudice Delegato

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44